



COMUNE DI OME (BS)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 28/11/2022)
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 19/12/2023

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 4 Esenzioni
Articolo 5 Misura dell'imposta
Articolo 6 Obblighi del gestore
Articolo 7 Versamenti
Articolo 8 Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 9 Sanzioni
Articolo 10 Riscossione coattiva
Articolo 11 Rimborsi e contenzioso
Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ome (BS). Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Ome.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ome, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Ome che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Ome;
- c) gli accompagnatori che assistono i malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Ome, per un massimo di due persone per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
- g) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- h) gli autisti di pullman e guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

2. Le esenzioni di cui al comma precedente dal punto b) al punto h) sono subordinate alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. In caso di esenzioni di cui alla lettera c) dovranno essere attestati le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

3. Il Comune avrà facoltà di effettuare controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, verranno applicate le misure previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

3. L'imposta di soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 6

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 10 del mese successivo (entro il 10 aprile per il periodo gennaio-marzo, entro il 10 luglio per il periodo aprile-giugno, entro il 10 ottobre per il periodo luglio-settembre e entro il 10 gennaio dell'anno successivo per il periodo ottobre-dicembre), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. Essi hanno l'obbligo di presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con DM del 29 aprile 2022 e con le modalità indicate nel decreto medesimo.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Ome con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. Il gestore non invia al Comune quietanze relative ai singoli ospiti. Il gestore deve conservare per 5 anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 10 del mese successivo ad ogni trimestre solare con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Ome;
 - b) mediante la piattaforma PAGOPA accessibile dal sito istituzionale del Comune.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 11

Rimborsi e contenzioso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.
4. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13 c. 15-quater del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.